

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2025

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, è stata prevista l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione del tributo e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; tenuto conto che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51, comma 2 *bis*, del citato decreto legge, con nota dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2020 è stato disposto il trasferimento all’ACI dell’ANTA-Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, precedentemente gestito dalla Società Sogei Spa; viste le note della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali prot. n. 275/25 del 16 gennaio 2025 e prot. n. 320/25 del successivo 17 gennaio con le quali, in relazione all’intervenuta scadenza, al 31 dicembre 2024, del Protocollo d’Intesa, e relativo Disciplinare, in materia di tasse automobilistiche con la Regione Lombardia autorizzato nella seduta del 19 settembre 2023 e successivamente prorogato per un’annualità con deliberazione del 24 gennaio 2024, nonché dell’analogo Accordo di cooperazione, e relativo Disciplinare, con la Regione Siciliana autorizzato nella seduta del 21 dicembre 2021, viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la prosecuzione delle collaborazioni istituzionali in parola mediante la stipula di nuovi accordi di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025, eventualmente prorogabili per un’ulteriore annualità; visti gli schemi di atto ed i relativi allegati, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione e per la cui sottoscrizione è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; considerato che il nuovo Disciplinare di cooperazione con la Regione Lombardia, approvato dall’Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 3610 del 16 dicembre 2024, prevede, in linea con l’intesa previgente, la messa a

disposizione da parte dell'ACI: - delle funzioni informatiche di calcolo per la riscossione della tassa automobilistica; - dei dati sul noleggio a lungo termine e di quelli relativi alla migrazione di veicoli tra soggetti attivi di imposta ai fini della corretta gestione delle sospensioni ed esenzioni; - dei dati relativi ai rimborsi, ai recuperi, agli esiti del controllo di merito e di ogni altro dato utile alla gestione del tributo; - dei dati presenti nell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche-ANTA, per consentire la gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti svolti dalla Regione attraverso i propri uffici territoriali, il *call center* regionale e gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge n.241/91; tenuto conto che nell'ambito dell'intesa l'Ente continuerà ad assicurare, in regime di reciproca cooperazione con la Regione, la definizione dei procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di istanze e memorie da parte dei contribuenti, mediante procedure automatizzate definite ed implementate direttamente tramite l'ANTA; tenuto conto che nell'ambito del nuovo Accordo di cooperazione con la Regione Siciliana e del relativo Disciplinare è prevista la cooperazione tra le parti per lo svolgimento delle attività funzionali alla regolare ed efficiente gestione degli archivi nazionale e regionale delle tasse automobilistiche mediante: - aggiornamento e bonifica dei dati; - controllo di qualità delle base dati; - calcolo del dovuto; - controllo della consistenza dei dati; - generazione di liste delle posizioni fiscali per il recupero a cura della Regione dell'evasione totale/parziale del tributo; - gestione e definizione di istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso; - analisi dei dati ed acquisizione/invio di dati massivi; - sicurezza dei dati e controllo degli accessi degli operatori degli archivi; - accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta, visura fiscale ed implementazione dei servizi disponibili tramite *app*; tenuto conto che nell'ambito delle nuove intese è previsto il rimborso all'Ente, da parte delle Regioni interessate, dei costi direttamente connessi alle attività dallo stesso svolte e che eventuali, ulteriori attività costituiranno oggetto di autonoma e separata valutazione per il ristoro di quanto eventualmente anticipato dall'ACI; considerato che detti costi, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura nel competente conto di costo del budget di gestione assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali per l'esercizio 2025; ritenuta la prosecuzione della collaborazione con le Amministrazioni regionali in parola in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; **autorizza**, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 *ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: **1)** la stipula del nuovo Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione

Lombardia, di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile per un'ulteriore annualità, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **2)** la stipula del nuovo Accordo di cooperazione e del relativo Disciplinare in materia di tasse automobilistiche con la Regione Siciliana, di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile per un'ulteriore annualità, in conformità agli schemi di atto allegati al verbale della seduta sotto la lett. E), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. **Conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la sottoscrizione degli atti di cui sopra, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del loro perfezionamento. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuti: STICCHI DAMIANI e FABBRICATORE)

SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL GESTORE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 51 DEL DL N. 124/2019 PER LA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI, NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111.

La Regione LOMBARDIA, codice fiscale 800500850 con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, (di seguito "Regione"), nella persona dell'Avv. Michele COLOSIMO, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

per la gestione dell'Archivio Informativo Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e per l'avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione/Provincia Autonoma/Agenzia delle Entrate consentito dall'Art. 2 comma 1 del DM 418/98

danno atto di quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10 e, per le fattispecie ivi non regolamentate, dal DPR 5



- febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982 come convertito dalla legge n. 53 del 1983;
2. l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;
 3. l'art. 17, comma 10, della l. n. 449 del 1997 ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
 4. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo";
 5. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
 6. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al

comma 2 ter dispone che: “L’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;

7. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, l’ACI in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche;
8. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l’ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;
9. l’unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l’ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA ai sensi dell’art. 51, comma 2 ter, D.L. n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione);
10. l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell’art. 17, comma 10, L. n. 449 del 1997 consente alla Regione/ Provincia Autonoma di avvalersi degli uffici dell’ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica.

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione e l'ACI con la sottoscrizione del presente Disciplinare intendono regolamentare la cooperazione finalizzata all'implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario tasse automobilistiche.

Nel dettaglio Aci e Regione, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al CAD, cooperano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario
- b. controllo di qualità
- c. sicurezza dei dati
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse in base all'avvalimento di cui al DM 418/98.

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

1. generare e bonificare il ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 . Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione della posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
2. verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA;

3. gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;
4. mettere a disposizione, nella sua qualità di soggetto aggregatore, il canale di collegamento tra l'archivio tributario e la piattaforma di PagoPA per il deposito degli atti da notificare attraverso SEND, su richiesta di Regione;
5. estrarre dall'archivio tributario le liste posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.

La Regione LOMBARDIA è invece tenuta:

1. al controllo delle posizioni fiscali irregolari,
2. all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica,
3. alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica,
4. all'adozione e notifica degli atti accertativi emessi ai sensi degli articoli da 90 a 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.
5. all'aggiornamento dell'archivio tributario con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ART. 4 – DURATA

Il Disciplinare ha durata di un anno e decorre dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Entro tre mesi dalla data di scadenza le parti possono concordare di prorogare la validità del Disciplinare per un ulteriore anno.

ART. 5 --TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Per il 2025 il trasferimento di risorse per l'espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare a favore di ACI è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato "Autoritratto" alla data del 31 dicembre 2023, per n. 8.471.406 veicoli ed un valore unitario di 0,705 €, pari ad un importo complessivo di € 5.972.341, comprensivo delle attività di cui al successivo articolo 10.

Per l'annualità successiva si provvederà alla rideterminazione delle risorse necessarie sulla base dell'ultimo circolante alla data del 31 dicembre 2024 consolidato e pubblicato su "Autoritratto".

ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il rimborso dei costi, così come quantificato all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.

ART. 7 – TAVOLO TECNICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da quattro rappresentanti, due nominati da Regione e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo Tecnico in funzione degli argomenti presenti all'ordine del giorno.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

ART. 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art. 10 – SPERIMENTAZIONE INFORMATIVA PER LA TRASFORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLA TASSA AUTO

Ai fini della possibile trasformazione della base imponibile della tassa auto finalizzata al recupero della relativa e progressiva erosione derivante dall'evoluzione del parco circolante, le parti concordano la condivisione dei dati rilevanti per gli impatti ambientali dei veicoli, a tal fine ACI si impegna a rendere disponibili, con modalità e tempi da definire tra le parti, le seguenti informazioni:

- a) caratteristiche tecniche ed emissive dei veicoli a zero o bassissime emissioni, specie se oggetto di bandi regionali finalizzati a favorire il rinnovo del parco veicolare;
- b) indispensabili e utili per Regione affinché possa effettuare analisi sulla consistenza del parco veicolare in Regione Lombardia e analisi

previsionali sulla sua potenziale evoluzione per individuare i fattori di pressione sulla qualità dell'aria anche con una profondità storica almeno decennale.

- c) i dati relativi ai soggetti che abbiano demolito o esportato all'estero veicoli circolanti nella Regione.

Art.11 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 12 – PRIVACY E TRASPARENZA.

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione LOMBARDIA.

Regione LOMBARDIA ed ACI sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati dell'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche (di cui ACI è Titolare) e dell'Archivio Regionale (di cui è titolare la Regione). I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare.

Per

Per l'ACI

**ALLEGATO A – AL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE
LOMBARDIA E DALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN MATERIA DI TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Lombardia e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dal Protocollo in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta Regionale n. 3610 del 16 dicembre 2024, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Lombardia, codice fiscale 8005005014, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, n.1, 20124 Milano, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Attilio Fontana

e

l’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi

allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");

- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Protocollo;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito del Protocollo oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è Regione Lombardia;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 dell’RGPD è ACI;
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e

l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con DGR n. dele, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell’ambito delle attività previste dal Protocollo, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Protocollo e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle attività previste dal Protocollo. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell’amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svogimento delle attività di competenza previste dal Protocollo, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Protocollo (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svogimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Protocollo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Protocollo, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare -

tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Lombardia e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
 - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
 - soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
 - garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:

- a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
 - informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
 - permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
 - non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Protocollo implicano l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata

- complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
- d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Lombardia ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Protocollo. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Lombardia - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Protocollo, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;

4. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

.....

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

**ALLEGATO B – AL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE
LOMBARDIA E DALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN MATERIA DI TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Lombardia e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dal Protocollo in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta Regionale n. 3610 del 24 dicembre 2024, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

L’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

e

La Regione Lombardia, codice fiscale 8005005014, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, n.1, 20124 Milano, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Attilio Fontana

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa

sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");

- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Protocollo;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito del Protocollo oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è ACI;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 dell’RGPD è Regione Lombardia;
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e

gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con DGR n. dele, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità di ACI effettuate dalla Regione Lombardia nell’ambito delle attività previste dal Protocollo, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Protocollo e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle attività previste dal Protocollo. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dalla Regione, in riferimento al trattamento dei dati personali rientranti nella sfera della titolarità di ACI.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina della Regione Lombardia quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla Regione Lombardia per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. Regione Lombardia per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità di ACI stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svogimento delle attività di competenza previste dal Protocollo, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Protocollo (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svogimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, Regione Lombardia, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Protocollo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Protocollo, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei

dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Lombardia e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
 - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
 - soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
 - garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare la Regione Lombardia dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

- b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
 - informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
 - permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
 - non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Protocollo implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, Regione Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;

- d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. La regione Lombardia è tenuta ad informare ACI ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Protocollo. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC – deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, Regione Lombardia supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi

dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Protocollo, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;

4. La Regione Lombardia si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Per la Regione

.....



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

1. INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO	2
2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE	3
3. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI	4
4. ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA	9
5. DEFINIZIONE DEI RUOLI	9
6. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE	10
7. PIANI DI LAVORO	10
8. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	11
9. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11
10. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	11
11. ALLEGATI	12



1. INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico (d'ora in poi "Disciplinare"), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione Siciliana (di seguito per brevità anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito per brevità "ACI").

Quadro Normativo

- la legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- il D.M. 25-11-1998 n. 418 costituisce il Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- L'art.3 della L.R.n.16 del 11/08/2015 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore
- l'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis;
- l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: *"Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità' tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione*

delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”.

2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione Siciliana ed ACI ognuna per il proprio fine istituzionale assicurano che le banche dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della tassa automobilistica nazionale/regionale detengano dati aggiornati ed attendibili. Considerato che il presupposto tributario della tassa automobilistica regionale si basa sulle risultanze comunicate dal tenentario del PRA e che la gestione dell'archivio regionale innesca conseguenti aggiornamenti/correzioni del PRA entrambi gli enti perseguono la razionalizzazione e la bonifica continuativa dei dati in funzione del contrasto all'evasione tributaria mediante la gestione dei relativi archivi e la bidirezionalità dello scambio dei dati.

In questo ambito, anche ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019, ACI e Regione Siciliana cooperano per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/funzionalità:

- I) l'aggiornamento
- II) la bonifica
- III) il controllo di qualità della di base dati
- IV) calcolo del dovuto
- V) controllo della consistenza dei dati
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero a cura della regione dell'evasione totale o parziale della tassa automobilistica che la regione riscuoterà a mezzo ruolo
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (funzionalità dell'archivio);
- VIII) l'analisi dei dati e acquisizione/invio di dati massivi
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.

La gestione dell'archivio così come sopra descritta, viene effettuata da ACI e Regione Siciliana valorizzando le componenti comuni della gestione dell'archivio nazionale e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, in questo comprendendo l'utilizzo di hardware e di software specifici, come di seguito descritto.

Al fine di attuare i procedimenti previsti dal presente Disciplinare l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware e software (NSTAR Nuovo sistema delle tasse regionali) allo scopo di assicurare, anche nel caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti che ACI deve garantire alla Regione mediante la disponibilità dell'archivio nazionale ai sensi del DM 418/98. La Regione fornirà ad ACI gli elementi utili e necessari per migliorare ed integrare le funzionalità del software in argomento basati sulle interazioni con l'archivio regionale/nazionale correlate alle richieste pervenute alla Regione o a nuove esigenze della stessa Regione.

I procedimenti amministrativi necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti, in ottemperanza al CAD D.Lgs. 82/2005, con procedure completamente digitalizzate.

In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Regione.

3. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche

L'attività consiste sia nell'aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche sulla base delle attività di riconciliazione eseguite da ACI sull'archivio nazionale, sia nell'aggiornamento dell'archivio nazionale sulla base degli aggiornamenti indotti dalla gestione dell'archivio regionale. Perseguendo così l'interesse pubblico comune di tenere aggiornato l'archivio nazionale.

Tale attività di riconciliazione consente l'individuazione delle posizioni tributarie con cui va integrato o da cui va ripulito il ruolo regionale/nazionale sulla base dei dati messi a disposizione sull'archivio nazionale e da tutte le amministrazioni titolari del tributo compresa la Regione Siciliana, dal PRA, dalla MCTC, dell'Anagrafe Tributaria.

Il ruolo regionale così aggiornato risulta è costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini

dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. In caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, per assicurare la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti, l'ACI garantisce alla Regione la disponibilità dei servizi sussidiari dell'archivio nazionale ai sensi del DM 418/98.

II. Bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche

L'Attività consiste nella bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'attività consiste, altresì, nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate nei rispettivi archivi della tassa automobilistica regionale e del PRA attraverso forniture di dati elaborati ad hoc previa verifica della corrispondenza con i dati degli archivi Regionale, dell'archivio nazionale e dell'archivio Integrato per garantirne l'allineamento. L'aggiornamento e la bonifica dell'archivio regionale può essere effettuata anche sulla base dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'interesse pubblico comune è quello di tenere allineati l'archivio regionale, l'archivio nazionale e il PRA.

III. Controllo di qualità

I dati di cui ai commi precedenti, relativi all'archivio regionale ed all'archivio nazionale, sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

La Regione provvede alle interrogazioni massive dei dati anagrafici sul sistema dell'Anagrafe tributaria che fornisce ad ACI per l'aggiornamento ed allineamento dell'archivio nazionale e dell'archivio integrato PRA-Tasse.

Inoltre il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

L'interesse pubblico comune è quello di tenere allineati l'archivio nazionale, l'archivio regionale e il PRA.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando, in ottemperanza alla normativa vigente, la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal Prestatore di Servizi di Pagamento (accreditatosi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, alla Regione Sicilia e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

Il calcolo del dovuto individua l'amministrazione finanziaria regionale destinataria del riversamento e, pertanto, l'aggiornamento degli archivi come specificato nei punti precedenti, costituisce l'elemento fondante per la corretta determinazione del gettito regionale. In questo caso il perseguimento dell'interesse pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale e regionale tutela la spettanza tributaria regionale.

V. Controllo della consistenza dei dati.

- a) Nella fase di riscossione spontanea il controllo della consistenza dei dati consente una coerente esecuzione in forma automatizzata del calcolo del dovuto, così come previsto dalle procedure di pagamento sulla piattaforma pagoPA di cui al precedente punto IV, da verificata rispondenza del soggetto attivo e passivo di imposta cui si riferisce la richiesta di calcolo, e degli elementi di efficace aderenza operativa della richiesta con i dati presenti sul ruolo tributario.
- b) Con il controllo della consistenza dei dati si riscontrano, per le posizioni non coperte da pagamento, o con pagamento insufficiente o non tempestivo, gli elementi giustificativi presenti sulla posizione tributaria (esenzioni o sospensioni di imposta) o la loro assenza, nonché la presenza di versamenti effettuati a favore di altre Amministrazioni.

Dal suddetto controllo della consistenza dei dati si rilevano gli elementi afferenti una successiva acquisizione dal PRA o da atti di data certa, di informazioni e dati rilevanti ai fini fiscali il cui effetto retroattivo modifica la posizione tributaria del veicolo "a far data dal", nonché gli elementi concernenti i veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive Regionali.

L'interesse pubblico comune di tenere allineati l'archivio nazionale, l'archivio regionale ed il PRA, assicura la correttezza del controllo della consistenza dei dati.

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero della tassa totalmente o parzialmente evasa.

Il procedimento consiste nell'estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, la Regione procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dall'art.2 comma 2 bis della L.R.16/2015.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate le seguenti procedure:

a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. Se la procedura si conclude con l'adozione del provvedimento l'ACI aggiorna l'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche e invia un flusso di dati XLS -XML, secondo il tracciato concordato, alla Regione che provvede alla liquidazione del rimborso;

b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e Regionali, come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego e l'aggiornamento dell'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche;

c) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego e l'aggiornamento dell'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche;

d) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi in ogni fase della riscossione. L'attività è svolta da ACI sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. La procedura si

conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego della contestazione. In caso di accoglimento ACI aggiorna l'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche e se trattasi di riscossione coattiva provvede alla comunicazione massiva delle posizioni da scaricare totalmente o ad inviare alla Regione l'elenco delle posizioni da scaricare parzialmente. In caso di diniego, contestato in giudizio dal contribuente, ACI trasmette alla Regione una memoria difensiva illustrativa delle motivazioni giuridiche e tecniche del mancato accoglimento del provvedimento ai fini della difesa in giudizio.

e) per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-d il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato e multicanale alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.

f) esposizione su IO APP dei servizi di messaggistica riguardante il bollo in scadenza con conseguente possibilità di pagamento

L'interesse pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale e regionale ed il PRA tutela il corretto accertamento tributario effettuato dalla Regione.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione e del titolare dell'archivio nazionale utilizzano i dati presenti sull'archivio Nazionale e Regionale delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

La gestione, il controllo e la registrazione degli accessi sul ruolo, sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti.

X. Accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.

È garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre, è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Regione, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

4. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo Regionale e Nazionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

5. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, ACI procederà all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale e con la Regione saranno decisi tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche di pertinenza regionale, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

Con atti successivi, la cooperazione, può essere estesa, conformemente alla funzione di servizio pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale/regionale e l'Archivio Integrato PRA- Tasse alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto, con particolare riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione ed all'aliquota di competenza provinciale sull'RC Auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro.

6. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

7. PIANI DI LAVORO

ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

8. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la parte beneficiaria riconosce all'altra il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nei termini previsti dal presente disciplinare. I suddetti costi sono preventivamente stimati e una volta sostenuti sono rendicontati ai fini della loro liquidazione quadrimestrale.

In sede di rendicontazione ove necessario si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

9. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

10. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Regionale della Tassa Automobilistica è la Regione Siciliana. ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica è l'ACI. La Regione è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

11. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei processi, attività e responsabilità;
- Allegato B - Stima costi annuali differenziali;
- Allegato C - Schema di tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

Per la Regione Siciliana

Firma digitale

Per l'ACI

Firma digitale

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – PERIODO 01/01/2025 -31/12/2025 -

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.)

Tra

tra l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, della Regione Siciliana (di seguito Regione), codice fiscale e partita IVA 80012000826, con sede in Palermo, via Notarbartolo 17, rappresentato da Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato presso la sede dell'Ente in via Notarbartolo 17, Palermo, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, nominato con Decreto Presidenziale n. 430 del 13.02.2023, ed autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo di Cooperazione con delibera di Giunta numero n. del

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso che

- a) la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) il D.M. 25-11-1998 n. 418 costituisce il Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- c) l'art.3 della L.R.n.16 del 11/08/2015 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore;
- d) l'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis;
- e) l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità' tra le banche dati, in coerenza



con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

- f) la Regione Siciliana ed ACI ognuna per il proprio fine istituzionale assicurano che le banche dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della tassa automobilistica nazionale/regionale detengano dati aggiornati ed attendibili. Considerato che il presupposto tributario della tassa automobilistica regionale si basa sulle risultanze comunicate dal tenentario del PRA e che la gestione dell'archivio regionale innesca conseguenti aggiornamenti/correzioni del PRA entrambi gli enti perseguono la razionalizzazione e la bonifica continuativa dei dati in funzione del contrasto all'evasione tributaria e mediante la gestione dei relativi archivi e la bidirezionalità dello scambio dei dati;
- g) il presente accordo consiste nel reciproco scambio di prestazioni e relativo rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute, da parte dei soggetti coinvolti per perseguire attraverso la corretta amministrazione del tributo e l'erogazione del servizio di assistenza ai contribuenti in ogni fase del rapporto di cooperazione, l'ottimizzazione delle relative banche dati;
- h) il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sono pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6 dello stesso d.lgs. 50/2016;
- i) il seguente accordo di cooperazione pianifica lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.

Premesso che la Regione Siciliana

- a) ha avuto notizia, con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate, della dismissione graduale del Sistema di Gestione Archivio Tasse Automobilistiche (SGATA) a favore del nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e che la predetta dismissione avrebbe determinato che i servizi prima erogati dall'Agenzia delle Entrate tramite SGATA sarebbero stati offerti dal nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico gestito da ACI

premessi che ACI

- a) studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- b) gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri

servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;

- c) ai sensi del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, comma 2-bis allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, quale gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha acquisito i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali.
- d) come rappresentato al Dipartimento delle finanze e del credito della Regione siciliana, con nota prot.n. 520 del 01/08/24, ha interesse a proseguire nel rapporto di cooperazione con la Regione in materia di tasse automobilistiche disponendo della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio;
- e) in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n. 124/2019, così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province autonome gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), che ai sensi del DM 418/98, art. 5, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, come attualmente garantito per le Regioni Marche, Molise, Calabria, Liguria, Veneto ed offre funzioni di scambio/integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementali a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per i ruoli tributari;
- f) ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, può essere affidataria della gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche da parte delle Regioni, Province Autonome e Agenzia delle Entrate;
- g) ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto attivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;
- h) al fine di consentire, così come previsto dal decreto-legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avvengano in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato pagoBollo per l'erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1 **Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2 **Oggetto della cooperazione**

1. La Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia, cooperano, alla determinazione ed al costante aggiornamento del ruolo tributario, archivio regionale, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione Siciliana e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, consistenti nello svolgimento di tutte le attività funzionali e accessorie alla regolare ed efficiente tenuta degli archivi nazionale e regionale della tassa automobilistica nonché del PRA.

2. L'archivio regionale è di esclusiva proprietà della Regione Siciliana che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura, subordinatamente alla tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati, il pieno accesso all'archivio a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima; è assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine del presente Accordo di Cooperazione, fermo restando il backup annuale dei dati dello stesso archivio da trasmettere alla Regione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.

Ulteriori obiettivi comuni alle parti, indicati nel citato articolo 51, comma 1 e 2 bis, sono:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ed ambiti affini;
- favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
- eliminare duplicazioni di banche dati;
- contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche;
- conseguire risparmi di spesa.

Articolo 3

Cooperazione nello sviluppo di un nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)

a.i.1. La gestione degli archivi nazionale e regionale che viene effettuata da ACI e Regione Siciliana comporta la valorizzazione delle componenti comuni in questo comprendendo l'hardware e ed il software necessari allo scopo.

a.i.2. L'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware e software (NSTAR Nuovo sistema delle tasse regionali) allo scopo di assicurare, anche nel caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti che ACI deve garantire alla Regione mediante la disponibilità dell'archivio nazionale ai sensi del DM 418/98.

a.i.3. La Regione fornirà ad ACI gli elementi utili e necessari per migliorare ed integrare le funzionalità del software in argomento basati sulle interazioni con l'archivio regionale/nazionale correlate alle richieste pervenute alla Regione o a nuove esigenze della stessa Regione.

a.i.4. Il nuovo sistema di gestione degli archivi, previsti dal DM 418/98, denominato NSTAR sfrutta il moderno paradigma "As A Service".

Grazie a questo approccio, il sistema NSTAR:

- può essere utilizzato dalle Regioni/ Province Autonome per favorire un processo di internalizzazione della gestione del tributo;
- ha un alto grado di personalizzazione/integrazione con i sistemi informatici regionali (contabilità, gestione riscossione coattiva, pagoPA, etc);

- è una componente essenziale del sistema di gestione dell'archivio nazionale ANTA e delle sue funzioni specifiche.

a.i.5. La portabilità del sistema NSTAR, secondo le regole previste dal CAD, consentirà alla Regione Siciliana di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/2019, per garantire la continuità del servizio.

a.i.6. La gestione condivisa della base dati che costituisce l'Archivio Regionale e la corrispondente porzione di Archivio Nazionale, richiede il costante e continuo aggiornamento ed allineamento che le due Amministrazioni garantiscono attraverso:

- a) le strutture regionali presenti sul territorio;
- b) le Unità Territoriali dell'ACI;
- c) l'acquisizione dei dati necessari alla gestione delle tasse automobilistiche ed alla fiscalità dell'auto dal PRA, dalla MCTC, dalla ANPR, dalla Sogei ecc.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle attività e compiti e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità dell'auto ed in particolare dell'archivio della tassa automobilistica della Regione Siciliana

1. Le modalità di svolgimento della cooperazione per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche sono riportate nel relativo Disciplinare, espressamente previsto all'articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione ed è separatamente sottoscritto e ai cui contenuti si rimanda per la descrizione puntuale dei procedimenti/funzionalità.

2. La ripartizione dei compiti, delle attività e delle responsabilità è dettagliata nell'allegato A del disciplinare, denominato "Tabella dei processi, attività e responsabilità", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

3. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione, ad esempio:

- risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo ed al relativo Disciplinare ;
- consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo ed al relativo Disciplinare;
- beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo ed al relativo Disciplinare;
- locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse.
- le relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

Articolo 5

Modalità di svolgimento delle attività e compiti, e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità automobilistica ed in particolare dell'archivio nazionale della tassa automobilistica

1. ACI gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) sul quale vengono integrati i dati provenienti dal PRA e da tutti gli archivi regionali e provinciali. La Regione Siciliana, con la collaborazione di ACI, procede alla trasmissione di tutti i dati dei pagamenti e degli aggiornamenti che

vengono effettuati direttamente sul proprio archivio: i dati dei pagamenti siano essi ordinari o in fase di recupero, i dati dei rimborsi, i dati delle bonifiche effettuate, ed ogni altro dato acquisito direttamente sui sistemi regionali. La Regione si impegna altresì a comunicare ad ACI tutte le modifiche normative inerenti la tassa automobilistica, al fine di concordare le migliori modalità per l'adeguamento dell'Archivio Nazionale (ANTA) ed il suo allineamento all'archivio regionale. L'Archivio Nazionale, ai sensi del DM 418/98, svolge infatti oltre alla principale funzione sussidiaria dei sistemi regionali e provinciali, la funzione di "orchestrazione" degli archivi regionali/provinciali, regolando e dirimendo i casi di conflittualità che potrebbero verificarsi a seguito di emanazione di disposizioni regionali/provinciali contrastanti.

2. Al fine di garantire sempre l'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale ed intervenire sulle dicotomie che possano derivare dalla circolazione interregionale dei veicoli, ACI attiva sul territorio la funzione di assistenza nazionale ed in tale contesto gestisce anche le richieste inerenti le posizioni fiscali di competenza della Regione. La correzione delle posizioni fiscali può essere attivata anche direttamente dalla Regione, con la collaborazione di ACI, mediante la segnalazione all'Archivio Nazionale di eventuali incongruenze presenti sul proprio archivio al fine della rettifica della posizione tributaria; effettuata la verifica viene restituito l'esito alla Regione che, con la collaborazione di ACI, procede alla correzione o conferma dei dati presenti sul proprio archivio. E' attivo anche il processo inverso.

3. L'intervento dell'Archivio Nazionale può essere richiesto anche per verifiche massive.

4. L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) svolge il ruolo di soggetto aggregatore: ai sensi del DM del 28 settembre 2020 citato nelle premesse, al sistema informativo del PRA vengono acquisiti i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine. I predetti dati sono utilizzati per l'aggiornamento di ANTA ed in attuazione dell'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019, aggregati ai dati degli archivi regionali e provinciali. La Regione Siciliana, con la collaborazione di ACI, si impegna a trasferire al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori di propria spettanza di cui sia venuta a conoscenza per effetto delle proprie attività di assistenza, controllo e recupero coattivo, consentendo ad ACI di individuare correttamente il soggetto attivo di imposta. Effettuata l'acquisizione dei predetti veicoli, ACI verificherà i dati così trasmessi dalla Regione con quelli trasmessi dalle società di noleggio. Non appena disponibili, al sistema informativo del PRA vengono altresì acquisiti i dati provenienti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Camere di Commercio, INAD, utili alla gestione della tassa automobilistica; tali dati saranno integrati in ANTA e resi disponibili alla Regione che si impegna a segnalare ogni caso di incongruenza od errore oltre a quelli già resi disponibili dalla Regione Siciliana (anagrafe tributaria).

5. ACI, in qualità di titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, per quanto di competenza, affianca la Regione nel governo delle procedure necessarie alla gestione degli errati pagamenti conseguenti alla inesatta individuazione del soggetto attivo di imposta, in tutti i casi in cui il contribuente, per cause a lui non attribuibili, effettua erroneamente il pagamento a favore della Regione o ad altra Amministrazione benché di competenza della medesima Regione. La Regione Siciliana ed ACI collaborano per l'individuazione delle cause della errata attribuzione e per il trasferimento degli errati incassi al corretto soggetto attivo di imposta. ANTA assicura anche il processo inverso. ACI provvede alla correzione negli archivi dell'attribuzione del versamento.

6. La cooperazione tra la Regione Siciliana ed ACI potrà essere estesa al recupero dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, al fine di perseguire la corretta imposizione della tassa automobilistica e migliorare la relativa attività di recupero utilizzando le informazioni contenute nelle contestazioni dei contribuenti.

Articolo 6

Piano operativo

a.i.1. ACI e Regione Siciliana definiscono entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare il piano di lavoro annuale.

a.i.2. In assenza di piano di lavoro si procederà comunque all'attuazione dell'Accordo di cooperazione secondo la pianificazione proposta dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

Articolo 7

Rimborso dei costi

a.i.1. I costi sostenuti dalle parti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo di cooperazione sono rendicontati quadrimestralmente. La stima dei costi differenziali annuali derivanti dall'attuazione del presente Accordo e quantificati da ACI, è contenuta nell'Allegato B al Disciplinare, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

Articolo 8

Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

1. L'Accordo di cooperazione ha durata annuale e decorre dall'1/1/2025 fino al 31/12/2025.
2. Entro tre mesi dalla data di scadenza le parti possono concordare di prorogare la validità dell'Accordo per un ulteriore anno.
3. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.
4. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 9

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 10

Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI, titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Siciliana.
2. ACI e Regione Siciliana sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio Regionale e per l'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.

3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato C del disciplinare, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

Per la Regione Siciliana

Il Dirigente del

.....

Documento firmato digitalmente

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

.....

Documento firmato digitalmente

TABELLA DEI PROCESSI, ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ' (ALLEGATO A AL DISCIPLINARE PREVISTO DALL'ARTICOLO 51 COMMA 2TER DEL DECRETO LEGGE N. 124/2019: ACI-REGIONE SICILIANA)

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ'	OUTPUT	Responsabilità Output (ambito cooperativo)	Titolarietà funzione	
<p>1) Aggiornamento archivio delle tasse automobilistiche (infra archivio tributario)</p> <p>AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - aggiornamento del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscotrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del Decreto legge n. 124/2019 (infra Archivio Integrato). Con l'aggiornamento dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo e assistenza, attraverso il calcolo del dovuto online.</p>	<p>Per ogni veicolo sono aggiornati ai ruoli i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Sono altresì acquisiti i dati relativi alle cd. minivolture al fine della messa in esenzione dei veicoli da parte dei rivenditori autorizzati, ove previsto dalla normativa provinciale.</p>	<p>Aggiornamento Base Dati Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche</p>	ACI	CONGIUNTA ACI/REGIONE	
	<p>L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche grazie alla sua funzione sussidiaria garantisce le funzioni di Business Continuity (circolare 1/2019 AGID). L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio regionale delle tasse automobilistiche subisce o va in blocco operativo per qualsiasi causa.</p>	<p>Sistema Informativo regionale con Business Continuity (Dati da Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche)</p>	<p>ACI funzione sussidiaria Archivio Nazionale</p>	CONGIUNTA ACI/REGIONE	
	<p>L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche grazie alla sua funzione e sussidiaria garantisce le funzioni di Disaster Recovery (circolare 1/2019 AGID).L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio regionale delle tasse automobilistiche subisce un deterioramento totale o parziale della base dati, al punto da renderla non più utilizzabile, per qualsiasi causa.</p>	<p>Sistema Informativo regionale con Disaster Recovery (Dati da Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche)</p>	<p>ACI funzione sussidiaria Archivio Nazionale</p>	CONGIUNTA ACI/REGIONE	
	<p>Integrazione archivi art 51 com 2bis di 124/2019: Al sistema informativo del pubblico registro automobilistico sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.</p>	<p>Flussi di aggiornamento archivio Regionale</p>	<p>ACI ai sensi del D.L. n. 124/2019</p>	ACI	
	<p>Gestione Noleggi Lungo Termine : le Società di noleggio trasmettono ad ACI, direttamente oppure attraverso gli studi di consulenza, i dati dei contratti di noleggio a lungo termine. Tali dati vengono acquisiti sull'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis e successivamente messi a disposizione delle amministrazioni regionali/provinciali.</p>	<p>Aggiornamento archivi Regionali/Provinciali</p>	<p>ACI ai sensi del DM 28/09/2020</p>	ACI	
	<p>Esposizione dei servizi su IO APP: esposizione del servizio di messaggistica riguardante il bollo in scadenza con conseguente possibilità di pagamento</p>	<p>IO APP</p>	<p>ACI</p>	CONGIUNTA ACI/REGIONE	

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Responsabilità OutPut (ambito cooperativo)	Titolarità funzione
<p>BONIFICA ORDINARIA - L'Attività consiste nella bonifica periodica e continuativa dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra P.A.</p>	<p>I dati concernenti ogni veicolo presente sull'Archivio delle Tasse Automobilistiche, vengono costantemente verificati e bonificati: con gli archivi disponibili, con gli atti di data certa prodotti dalla parte contromente alle norme vigenti, ai dati presenti sull'ANPR ove resi disponibili dalla Regione. La base dati concernente il singolo veicolo è bonificata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio delle Tasse Automobilistiche della Regione ed il PRA, in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente con patto di riservato dominio, locatario e usufruttuario) e con l'Archivio integrato con riferimento ai veicoli in Noleggio Lungo Termine.</p>	<p>Posizione tributaria bonificata</p>	<p>ACI</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>
<p>BONIFICA STRAORDINARIA - L'attività consiste nella verifica e conseguente correzione massiva o puntuale occasionale delle posizioni tributarie dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche a fronte delle quali siano state riscontrate anomalie dalla Regione, dall'ACI, su segnalazione di un operatore professionale o del titolare della posizione tributaria, da altra Amministrazione comunque destinataria delle informazioni o autorizzata ad accedere alle stesse.</p>	<p>L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) o dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L.157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi, per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate tra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate anche in sede di istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.</p>	<p>Posizione tributaria bonificata.</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>
<p>CONTROLLO DI QUALITÀ ORDINARIO Il controllo di qualità garantisce il costante monitoraggio della qualità dei dati presenti nell'Archivio delle Tasse Automobilistiche mediante il periodico controllo delle posizioni tributarie sulla base dei dati contenuti nelle fonti certificate disponibili ed in particolare nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis DI 124/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA. Il controllo è effettuato sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.</p>	<p>Con il Piano Annuale dei Controlli di Qualità, predisposto da ACI in collaborazione con la Regione entro il mese di gennaio dell'anno in gestione, sono individuate le fattispecie da sottoporre a controllo, la percentuale di posizioni da controllare e la frequenza dei controlli. Sono altresì individuate le attività in capo alla Regione, quelle in capo ad ACI e le attività congiunte. L'esito del controllo può essere positivo o negativo. In caso di esito negativo vengono attivate le azioni correttive che consistono principalmente nella bonifica straordinaria.</p>	<p>Verbale del controllo di qualità</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>
<p>CONTROLLO DI QUALITÀ DELL'ARCHIVIO TRIBUTARIO</p>	<p>Il controllo è avviato a valle del processo di ricezione, istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni di parte. I controlli sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità con il quale sono individuate le fattispecie e definiti tempi e quantitativi da controllare (vedi punto precedente). L'esito del controllo può essere Positivo o Negativo. In caso di esito negativo sono attivate le azioni correttive previste dal Piano: correzione della singola pratica, verifica massiva di tutte le pratiche appartenenti alla medesima fattispecie e relativa correzione, formazione I controlli di qualità sono svolti come monitoraggio ex post del processo, sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.</p>	<p>Verbale del controllo di qualità - Azione correttiva - Posizione sanata</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Responsabilità OutPut (ambito cooperativo)	Titolarità funzione
<p>Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Calcolo dell'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica e degli eventuali interessi e sanzioni, per la riscossione previa emissione del titolo di pagamento, sulla base dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.</p>	<p>Il calcolo del dovuto è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche regionale(a) seguito dalla richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA) o sull'archivio nazionale (nel caso in cui la posizione sia assente sull'archivio delle tasse automobilistiche provinciale). Tale modalità di pagamento è gestita in cooperazione con ACI/ACI Informatica. ACI attraverso la procedura di aggiornamento e bonifica ordinaria provvede agli allineamenti necessari per la riscossione della tassa automobilistica per consentire il puntuale pagamento. Il calcolo viene effettuato per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato. Il calcolo del dovuto utilizza le stesse regole di determinazione dell'an e del quantum del controllo di merito.</p>	<p>Importo della tassa automobilistica determinato al momento della richiesta di pagamento</p>	<p>ACI</p> <p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>	
<p>LOCALIZZAZIONE DEL VEICOLO. Individuazione tramite l'applicativo AGID ACI PagoBollo del soggetto attivo di imposta.</p>	<p>Con la richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA viene effettuato il calcolo del dovuto con l'ausilio di pagoBollo che controlla e determina la corretta imputazione del pagamento al soggetto attivo di imposta (funzione di localizzazione - servizio integrato in pagoBollo/pagoPA messo a disposizione di tutte le regioni da Agid-ACI). (Vedi anche punto precedente)</p>	<p>Individuazione Regione/Provincia autonoma beneficiaria del tributo (soggetto attivo di imposta)</p>	<p>ACI (funzione di pagoBollo sviluppata con AGID ed approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome)</p> <p>ACI</p>	
<p>EMISIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNICO DI PAGAMENTO (IUV). Emissione da parte del sistema di incasso sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo del codice identificativo unico del pagamento.</p>	<p>Lo IUV è il codice identificativo unico del versamento generato dal sistema di calcolo del dovuto quando dal PSP viene trasmessa, tramite la piattaforma pagoPA, la richiesta di pagamento spontaneo (T4) della tassa automobilistica. Lo IUV è generato anche quando viene determinato l'importo dovuto dall'Amministrazione per la generazione degli avvisi di pagamento bonario o coattivo (T3). Allo IUV viene abbinato sempre il conto corrente sul quale il PSP riversa l'importo della tassa automobilistica incassato. ACI come Ente Erogatore può generare lo IUV o, in alternativa, includere nella transazione lo IUV generato dal sistema informativo Regionale/Provinciale (riferimento SANP AGID Maggio 2019). Servizio integrato in pagoBollo/pagoPA messo a disposizione di tutte le regioni/province autonome da Agid-ACI.</p>	<p>IUV ACI</p>	<p>ACI (intermediario tecnologico per AGID)</p> <p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>	
<p>RICONCiliaZIONE. Abbinamento del pagamento con la posizione tributaria.</p>	<p>Operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditati per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica all'Amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento.</p>	<p>Rendicontazione</p>	<p>ACI (intermediario tecnologico per AGID)</p> <p>REGIONE</p>	
<p>PAGAMENTO MASSIVO. Processo che consente il versamento contestuale della tassa automobilistica per più veicoli indicati dal versante.</p>	<p>Pagamento sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo su un insieme di targhe segnalate dal versante e non necessariamente unite da vincoli di proprietà, destinazione, uso ecc..</p>	<p>Flusso di pagamenti</p>	<p>ACI</p> <p>REGIONE</p>	
<p>AVVISO DI SCADENZA</p>	<p>Generazione delle liste dei veicoli in scadenza entro il mese precedente a quello di pagamento. Invio degli avvisi di scadenza via mail, sms (per coloro che si sono accreditati sul sito ACI) o sull'app ACI Space ed hanno fornito e-mail o numero telefonico autorizzandone l'uso).</p>	<p>Avvisatura digitale</p>	<p>ACI</p> <p>Regione</p>	

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Responsabilità OutPut (ambito cooperativo)	Titolarità funzione
<p>GENERAZIONE ED ESTRAZIONE DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE. Processo per l'estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie che risultano insufficienti, tardive o non dovute rispetto alla normativa vigente nell'anno di riferimento.</p>	<p>Sulla base degli esiti del controllo consistenza dei dati vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate anche sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nell'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L. 157/2019 (es versamenti effettuati per errore su altre regioni). Sono eliminate le posizioni non recuperabili sulla base di leggi e direttive nazionali e regionali/provinciali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiva il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinari).</p>	<p>Lista delle posizioni fiscali non in regola con il pagamento secondo il tracciato dell'Agente della Riscossione per la successione a ruolo da parte dell'iscrizione a ruolo da parte della Regione delle somme dovute nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dall'art.2 comma 2 bis della L.R.16/2015</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>REGIONE</p>
<p>CONTROLLO DI QUALITA'. Processo interno finalizzato a verificare la correttezza delle procedure di estrazione dei dati dall'archivio delle tasse automobilistiche.</p>	<p>Controlli di qualità sul flusso contenente le posizioni da recuperare. All'esito del controllo si procede con l'eventuale adozione delle azioni correttive (come bonifica dei dati o rettifica della posizione) e trasmissione delle liste.</p>	<p>Verbale esito controllo/Azioni correttive</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>REGIONE</p>
<p>Controllo consistenza dei dati e generazione delle liste delle posizioni fiscali per le attività di recupero della Regione e aggiornamento archivio: Processo interno finalizzato a formare il tracciato 290 e il documento contenente le posizioni debitorie e la qualificazione della pretesa tributaria per l'iscrizione a ruoli (minuta di ruolo)</p>	<p>Sulle liste delle posizioni fiscali non in regola con il pagamento generate dall'archivio delle tasse automobilistiche viene effettuato il controllo anche su singole posizioni quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, un'esenzione o sospensione della tassa, per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela o di un atto di data certa. Tale attività consente inoltre di individuare i pagamenti non presenti in archivio, i soggetti deceduti, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, gli importi inferiori alla soglia di estinzione del credito qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione verificatasi per almeno due periodi di imposta e di aggiornare le anagrafiche attraverso il servizio web dell'Agenzia delle Entrate SIATEL (sistema interscambio anagrafe tributarie enti locali) All'esito dei controlli si provvede a produrre la lista finalizzata all'emissione delle ingiunzioni</p>	<p>documento contenente Lista delle posizioni fiscali non in regola con il pagamento finalizzata all'emissione delle ingiunzioni, delle somme dovute nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dall'art.2 comma 2 bis della L.R.16/2015</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>REGIONE</p>
<p>5) Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero contitivo</p>	<p>Ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso. L'attività è svolta da ACI e Regione sulla base della documentazione prodotta dall'istante e dei dati presenti nell'archivio delle tasse automobilistiche. Con la definizione dell'istanza viene aggiornato l'archivio delle tasse automobilistiche ed il processo si conclude con l'adozione del provvedimento e l'invio di un flusso di dati XLS -XML, secondo il tracciato concordato, alla Regione che provvede alla liquidazione del rimborso.</p>	<p>Provvedimento di rimborso o di diniego e flusso dati per Regione</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>REGIONE</p>

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Responsabilità OutPut (ambito cooperativo)	Titolarità funzione
<p>6) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti</p>	<p>Ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali (diversamente abili e veicoli storici) e regionali. L'attività è svolta da ACI sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche.</p> <p>Ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta da ACI sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche.</p> <p>PRESENTAZIONE, RICEZIONE, ISTRUZIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI PARTE. Processo finalizzato alla definizione delle istanze di rimborso, di esenzione, sospensione e delle contestazioni avverso le richieste di recupero coattivo.</p> <p>ACI sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte e sulla base dei dati contenuti negli archivi (provinciale, nazionale e/o integrato, PRA), e si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego della contestazione. In caso di accoglimento ACI aggiorna l'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche e se trattasi di riscossione coattiva provvede alla comunicazione massiva delle posizioni da scaricare totalmente o ad inviare alla Regione l'elenco delle posizioni da scaricare parzialmente. In caso di diniego, contestato in giudizio dal contribuente, ACI trasmette alla Regione una memoria difensiva illustrativa delle motivazioni giuridiche e tecniche del mancato accoglimento del provvedimento ai fini della difesa in giudizio. Le contestazioni possono essere presentate dai contribuenti presso gli sportelli di ACI o mediante gli altri canali on line messi a</p>	<p>Provvedimento di esenzione o di motivato rigetto</p> <p>Provvedimento di sospensione di imposta o di motivato rigetto.</p> <p>Provvedimento di accoglimento o diniego della contestazione. In caso di diniego, contestato in giudizio dal contribuente, ACI trasmette alla Regione una memoria difensiva illustrativa delle motivazioni giuridiche e tecniche del mancato accoglimento del provvedimento ai fini della difesa in giudizio tributario.</p>	<p>ACI/REGIONE</p> <p>ACI/REGIONE</p> <p>ACI/REGIONE</p>	<p>REGIONE</p> <p>REGIONE</p> <p>REGIONE</p>
	<p>Informazioni e assistenza</p> <p>Informazioni mediante esposizione dei servizi su IO APP; esposizione del servizio di messaggistica riguardante il bollo in scadenza con conseguente possibilità di pagamento</p>	<p>Informativa on-line o presso gli uffici ACI/Regione</p> <p>IO APP</p>	<p>ACI/REGIONE</p> <p>ACI</p>	<p>REGIONE</p> <p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>

PROCESSI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Responsabilità OutPut (ambito cooperativo)	Titolarità funzione
<p>ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI. Processo finalizzato alla estrazione ed analisi dei dati presenti sull'archivio nazionale e regionale delle tasse automobilistiche ed il loro eventuale incrocio con dati presenti su altre banche dati disponibili, per lo studio dei fenomeni fiscali, il controllo di gestione, il supporto alle decisioni strategiche, ecc..</p>	<p>Le procedure per l'estrazione e l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e delle altre banche dati pertinenti disponibili. I report prodotti sono accompagnati dalla relativa analisi per fornire indicazioni e supporto alle decisioni strategiche della politica regionale e di ACI per le finalità di cui all'art. 51 L. 157/2019. Se il dato non è disponibile o processabile dai datamart, l'elaborazione è effettuata sulla base di uno specifico sviluppo software.</p>	<p>Report dati statistico (Datamart o altre fonti). Forniture analitiche dati.</p>	<p>ACI</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>
<p>CONTROLLO DEGLI ACCESSI. Processo finalizzato alla rilascio ed abilitazione degli accessi.</p>	<p>Gestione e controllo delle abilitazioni per l'accesso all'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato. Registrazione e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016 secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono adottate procedure amministrative per il blocco informatico degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso.</p>	<p>Nomina responsabile o sub responsabile. Individuazione responsabile trattamento dei dati. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi con diverse profilazioni. Provvedimenti di blocco degli accessi.</p>	<p>ACI</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>
<p>9) Sicurezza dei dati e controllo degli accessi</p>	<p>SICUREZZA DEI DATI. Processo finalizzato alla difesa da attacchi esterni o interni dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e sulle banche dati correlate.</p>	<p>Regolamento interno.</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>
<p>10) Accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP</p>	<p>Gestione delle richieste di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente, e di consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta può richiedere informazioni, modifiche o aggiornamenti della propria posizione tributaria sulla base di documenti, certificazioni, atti o attestazioni aventi valore giuridico, mediante le strutture di ACI, della Regione.</p>	<p>Bonifica puntuale d'archivio. Informativa utente.</p>	<p>ACI/REGIONE</p>	<p>CONGIUNTA ACI/REGIONE</p>
	<p>VISURA FISCALE</p>	<p>Visura fiscale</p>	<p>ACI</p>	<p>REGIONE</p>



Regione Sicilia

1 gennaio - 31 dicembre 2025

Valori in Euro

STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE, SALVO CONGUAGLIO.

Nel prospetto che segue sono stimati i costi differenziali sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche e delle attività correlate ai sensi dell'Articolo 51, comma 2ter della Legge 157/2019. La stima è condotta ai soli fini delle previsioni di bilancio. I costi effettivi (fuori campo IVA_ Interpello Agenzia delle Entrate n. 956-1004/2018) saranno rendicontati secondo la periodicità trimestrale prevista dal Disciplinare e, ove necessario, soggetti a conguaglio finale.

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	569.933	357.137	927.070
2) Generazione delle liste delle posizioni fiscali per le attività di recupero della Regione	519.086	141.826	660.912
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (funzionalità dell'archivio).	74.284	427.597	501.881
4) accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.	204.919	427.597	632.516
Totale stima costi annui differenziali			2.722.378

Procedure	Coordinam.	Gestione	UUTT	Totale
1) Aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	0,14	2,83	2,12	5,09
2) Generazione delle liste delle posizioni fiscali per le attività di recupero della Regione	0,05	1,27	0,71	2,02
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (funzionalità dell'archivio).	0,024	0,88	5,65	6,56
4) accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.	0,024	0,88	5,65	6,56
Totale	0,236	5,86	14,13	20,23

STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE, SALVO CONGUAGLIO.

Valori in Euro

**1) Aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Avvisatura digitale.(1)
Analisi dei dati e controllo degli accessi.**

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,14	170.000	24.110		24.110
Attività di gestione	a/p	2,34	69.664	163.017		163.017
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,49	69.664	34.170		34.170
Attività UUTT	a/p	2,12	64.074	135.840		135.840
Attività di gestione informatica	corpo			565.206	565.206	
Missioni e formazione	quota			4.727	4.727	
Totale				927.070	569.933	357.137

(1) Avvisi di scadenza digitali con e.mail e sms.

2) Generazione delle liste delle posizioni fiscali per le attività di recupero della Regione

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,05	170.000	8.037		8.037
Attività di gestione	a/p	0,78	69.664	54.339		54.339
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,49	69.664	34.170		34.170
Attività UUTT	a/p	0,71	64.074	45.280		45.280
Attività di gestione informatica	corpo			514.359	514.359	
Missioni e formazione	quota			4.727	4.727	
Totale				660.912	519.086	141.826

3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (funzionalità dell'archivio).

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,024	170.000	4.018		4.018
Attività di gestione	a/p	0,39	69.664	27.169		27.169
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,49	69.664	34.170		34.170
Attività UUTT	a/p	5,65	64.074	362.240		362.240
Attività di gestione informatica	corpo			68.659	68.659	
Missioni e formazione	quota			5.625	5.625	
Totale				501.881	74.284	427.597

4) accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su loAPP.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,024	170.000	4.018		4.018
Attività di gestione	a/p	0,39	69.664	27.169		27.169
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,49	69.664	34.170		34.170
Attività UUTT	a/p	5,65	64.074	362.239		362.239
Assistenza Centralizzata*	quota			199.294	199.294	
Missioni e formazione	quota			5.625	5.625	
Totale				632.516	204.919	427.597

La formazione sarà erogata sia al personale ACI che al personale della Regione

* assistenza garantita ai residenti nella regione che accedono ai servizi tasse anche sul canale loApp e per la riscossione su pagoPA



Firmato da Salvatore Moretto il 16-01-2025



REGIONE SICILIA



Firmato da Salvatore Moretto il 17-01-2025



Automobile Club d'Italia

Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679

Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Regione/Provincia _____ e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con _____, è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il periodo 01.01.2025-31.12.2025 tra la Regione/Provincia _____ (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

Regione/Provincia _____, codice fiscale n. _____, legalmente rappresentata da _____, nella sua qualità di Dirigente del _____ della Regione/Provincia _____ incaricato con Deliberazione di Giunta Regionale n. ___ del __. __. __, ai sensi dell'art. 24 L.R. 14-9-1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione/Provincia _____", domiciliato presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula dell'Accordo di Cooperazione ai sensi

E

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente _____,

si conviene quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento sono rispettivamente ACI e Regione/Provincia _____;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 dell'GDPR sono rispettivamente ACI e Regione/Provincia _____;
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione;
- mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "Amministratore di Sistema" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione/Provincia _____, con decorrenza dal, con nella persona; per quanto concerne ACI con decorrenza dal, connella persona di.....

Articolo 2 Oggetto

1. La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche rientranti nella sfera di titolarità di Regione/Provincia _____ effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione, e le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità ACI, effettuate da Regione/Provincia _____ nell'ambito delle attività dell'Accordo di Cooperazione il cui schema è stato approvato con del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. ACI e Regione/Provincia _____ nell'ambito dei reciproci ruoli di responsabili esterni del trattamento non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3 Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di Regione/Provincia _____ e da Regione/Provincia _____ in riferimento al trattamento dei dati rientrati nella sfera della titolarità di ACI.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di ACI e di Regione/Provincia _____ quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI e dalla Regione/Provincia _____ per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 4 Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione/Provincia _____ effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Archivio regionale (cittadini, utenti, etc.), Regione/Provincia _____ per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio nazionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 5 Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI".

Articolo 6 Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI e Regione/Provincia _____ in qualità di Responsabile sono rispettivamente obbligati a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale;
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI e Regione/Provincia _____ dovranno informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) di Regione/Provincia _____ e di ACI.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

trattamenti dei dati per conto di Regione/Provincia _____ e di ACI come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- la cifratura dei dati personali;
- misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati rispettivamente da parte di Regione/Provincia _____ o di Aci o loro delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da Aci o da Regione/Provincia _____, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità rispettivamente per conto di Regione/Provincia _____ o di Aci e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte di Aci o Regione/Provincia _____ o da altro



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

soggetto da essi incaricato;

- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI e Regione/Provincia _____, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegnano a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle user id attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "best practices" vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. IL responsabile è tenuto il Titolare ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO di Regione/Provincia _____ e/o di ACI - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI o Regione/Provincia _____ supporteranno il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, ACI e/o Regione/Provincia _____, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI e/o di Regione/Provincia _____ sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.



REGIONE SICILIA



Automobile Club d'Italia

2. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.
3. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione/Provincia _____

Dirigente

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
